



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI**

Servizio: Ufficio Gestione Risorse Umane

Respons. del Proced.: Dott.ssa Lucia GIOIA

**COPIA DETERMINAZIONE N. 2119 del 28/12/2016**

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016.

RIDETERMINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

che l'art.31, comma 1 CCNL 22/01/2004, stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata siano determinate annualmente dagli enti;

**VISTI:**

-il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel quale sono stati recepiti gli adeguamenti necessari e conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento al recepimento dei principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. 150/2009;

-la delibera della Giunta Municipale n.170 del 14/07/2016 avente ad oggetto la riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune;

-la deliberazione di Giunta Comunale n.244 dell'11/11/2016, di approvazione del piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2016/2018;

VISTO il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che all'art. 4 comma 1, ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerati la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";

VISTO il d.l. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, che, all'art. 4 comma 2, specifica che "Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16,

commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;

PRESO ATTO che tali verifiche ed eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 6.03.2014 n.16, convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

DATO ATTO che:

-con delibera di G.M. n. 270 del 20/09/2012 veniva avviata una ricognizione straordinaria in relazione alla costituzione dei Fondi delle risorse decentrate degli anni 2003-2011, i cui risultati sono indicati nella Determinazione dirigenziale n. 727 del 21/12/2012 “Ricognizione e ricostruzione risorse decentrate riferita agli anni dal 2003 al 2011”;

-a seguito di elaborazione del fondo relativo all'anno 2015 sono stati individuati conteggi e percorsi di interpretazione delle norme suscettibili di ulteriori approfondimenti e, stante la complessa normativa e la nomina di un nuovo responsabile del servizio e di altri dipendenti assegnati al Servizio Risorse Umane, è stato necessario utilizzare un servizio di tutoraggio formativo e di accompagnamento in materia di gestione del personale, affidato alla srl Publika,;

-a conclusione del percorso formativo di tutoraggio in materia di personale Enti Locali e in sede di applicazione delle norme che disciplinano la costituzione dei fondi del salario accessorio, è emerso che negli anni precedenti alcune somme che andavano inserite sono state omesse e viceversa, come specificate nella relazione conclusiva di tutoring che di seguito si riassume:

1) L'incremento art. 8 del CCNL 11.04.2008

La norma prevede quanto segue:

Art. 8 - Incrementi delle risorse decentrate. Comma 2: gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

Il Comune di Mesagne, pur essendo virtuoso, pur rispettando quindi il patto di stabilità e la riduzione delle spese di personale, non ha incrementato il fondo del 2008 con la percentuale di cui al comma 2. Tale azione ha fatto concludere alla Responsabile precedente che non si potesse confermare tale incremento negli anni successivi o peggio ancora che quelle fossero risorse “perse” non più stanziabili.

Tale conclusione non è condivisibile. Infatti, più volte l'ARAN ha precisato che le somme stabili non sono oggetto di discrezionalità da parte dell'amministrazione. Quindi, il non averle stanziato nel 2008 è stata una mera dimenticanza per un incremento che era di fatto OBBLIGATORIO in presenza del rispetto dei parametri di virtuosità. Quindi, tale somma, andava, stanziata per un valore di Euro 21.708.

Nel fondo del 2015, verrà quindi, stanziata tale somma.

2) L'incremento art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 di parte stabile

La norma prevede quanto segue:

“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93 [ora art. 6 del d.lgs. 165/2001], valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.”

E' stato rilevato che con la relazione del precedente responsabile, è stata confermata la somma di Euro

29.210 relativa a incrementi di parte stabile per incrementi di dotazione organica e assunzione di personale. Tale somma, negli anni successivi, è stata ridotta a 24.210.

E' stata approfondita la normativa, anche alla luce di qualche orientamento operativo dell'ARAN.

L'ARAN ha più volte ben chiarito quali siano le modalità di corretta applicazione della norma in appositi pareri. Uno dei più recenti<sup>4</sup> (RAL\_1635) recita: *“Le risorse potranno essere, pertanto, incrementate solo allorquando l'ente, avendo già proceduto formalmente all'aumento dei posti della propria dotazione organica nei termini sopra descritti, abbia provveduto anche alla effettiva copertura degli stessi con nuove assunzioni (avendo comunque completato la copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla dotazione organica vigente prima dell'incremento). Infatti, secondo i comuni principi di correttezza e buona fede, solo le nuove assunzioni creano reali condizioni per giustificare e legittimare l'aumento delle risorse decentrate”*.

Perciò non è possibile ricorrere a tale disciplina:

- a) in presenza di nuove assunzioni su posti già esistenti e vacanti nella dotazione organica;
- b) in presenza di istituzione di nuovi posti non seguita dall'effettiva assunzione di personale per la copertura degli stessi.

Poiché il mero incremento della dotazione organica complessiva non determina il corrispondente incremento delle risorse stabili, perché ciò avvenga, tenuto conto dell'esempio di cui sopra, devono in primo luogo essere effettuate assunzioni di personale a copertura degli iniziali posti già vacanti e successivamente assunzioni di lavoratori a copertura degli ulteriori nuovi posti istituiti o, in ogni caso, andrebbero effettuate assunzioni per un numero superiore alla dotazione teorica originaria.

L'incremento delle risorse decentrate, in ogni caso, deve essere proporzionale al personale di volta in volta assunto, in modo tale che le risorse integrative non vengano semplicemente distribuite al restante personale, ma siano strettamente collegate alle nuove assunzioni.

La posizione dell'ARAN è stata, ovviamente, presa a riferimento dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della costituzione dei fondi degli enti, da qui la segnalazione, tra le criticità, di eventuali comportamenti difformi rispetto a quanto anzidetto.

Nella situazione specifica del Comune di Mesagne è stato appurato che tale situazione non si è verificata. Infatti, nell'anno 2010, con la Deliberazione di Giunta n. 62/2010 e 213/2010 sono stati previste nuove assunzioni (poi attuate), ma la dotazione organica del 2007 (Deliberazione di Giunta n. 21/2007) prevedeva 294 di cui solo 138 in servizio.

Quindi, non era assolutamente possibile applicare la norma in esame.

A decorrere dal Fondo del 2015, tale somma (intanto divenuta di Euro 24.210) non viene più riportata.

### 3) Gli incrementi di cui all'art. 32 del CCNL 22.01.2004

La norma prevede quanto segue:

Art. 32 - Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
3. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità) quando la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti

In questo caso, vi è stato, presso il Comune di Mesagne, un errore materiale al quale fin dalla costituzione del fondo del 2015 (determinazione n. del 12.02.2016) si è posto rimedio.

Infatti, l'ente, ha sempre calcolato tali incrementi basandosi su un monte salari errato di Euro 6.695.777,58, mentre il valore corretto era di Euro 3.555.795.

I valori, vengono quindi riportati correttamente, ricalcolando gli incrementi in esame sul corretto valore

del monte salari.

Va però svolta un'ulteriore considerazione sul comma 7 relativo alle alte professionalità. In un primo momento, dalla lettura dei CCNL sembrava che tale voce non andasse più espressa, a meno che l'ente non avesse costituito le alte professionalità (vedi lettera b e c dell'art. 8 del Ccnl del 31.03.1999). Con la dichiarazione congiunta n. 1 del Contratto del 2006, è stato chiarito che tali somme sono definitivamente acquisite nel fondo ma per le medesime finalità (cioè per gli enti che hanno le alte professionalità).

Quindi la somma non è stata riportata negli anni precedenti. Anche l'ARAN nei suoi orientamenti applicativi e risposte a pareri ha sempre sostenuto che la somma (in tutti gli enti, con dirigenza o senza) andava calcolata, prevista e, se non utilizzata, accantonata, con vincolo di destinazione per l'istituto delle Alte Professionalità.

Tra le disposizioni di rinvio del CCNL 31.07.2009, (articolo 7), si fa ancora riferimento a tale voce dello 0,20% del Monte salari 2001. Vedremo i prossimi CCNL come penseranno di destinarla.

Per ora, si ritiene quindi di calcolare tali somme ma a non renderle disponibili per la contrattazione annuale.

#### 4) Fondo dello straordinario

L'ente ha erroneamente ridotto del 3% il fondo dello straordinario tutti gli anni dal 1999 al 2010 e non una-tantum come previsto dall'art. 14 e 15 del CCNL 1.4.1999.

Tale somma ammonta ad Euro 15.033 e viene comunque confermata tra la parte stabile del fondo.

#### 5) Recupero sul fondo per relazione precedente responsabile

Con la già citata determinazione n. 735/2010 si è provveduto, altresì, a determinare alcune somme da recuperare sul fondo degli anni successivi fino all'anno 2015 in cui è prevista la scadenza dell'ultima rata che viene rendicontata nell'utilizzo dello stesso.

#### 6) La quantificazione dei recuperi

Alla luce delle considerazioni sopra riportate e dell'attività formativa svolta, gli oneri da recuperare nei fondi degli anni successivi ammontano ad € 296.88875 da recuperare in cinque rate consecutive a decorrere dal 2017, giusta delibera di G.M. n. 280 del 22/12/2016 ;

#### 7) Aspetti temporali

Si ritiene di far decorrere il recupero relativo alle somme erogate in quantità maggiore rispetto al dovuto dalla data di adozione della Determinazione n. del 12 febbraio 2016, primo momento ufficiale in cui ci si è posti la problematica e ci si è accorti di alcuni errori che hanno poi portato la necessità delle attività di formazione e di approfondimento.

Si tratta di somme erogate in più rispetto a quelle dovute, ancorché le stesse non possano essere richieste direttamente ai dipendenti in quanto correttamente erogate. Non si tratta quindi di indebito oggettivo, ma di vero e proprio esborso maggiore ai danni del bilancio dell'ente. L'azione di recupero attraverso la quantificazione e la riduzione dei fondi degli anni successivi così come previsto dall'art. 4 del d.l. 16/2014 mette quindi al riparo l'ente da un possibile danno erariale. Poiché è ancora possibile agire sul fondo dell'anno 2015 si procederà alla costituzione corretta del fondo del 2015.

#### 8) Somme da aggiungere ai fondi

Si rileva che l'ente non ha mai quantificato la quota delle progressioni orizzontali correttamente tra carico fondo e carico bilancio, ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004.

Alla luce della formazione ottenuta, sono stati quantificati tali importi che verranno quindi riportati correttamente dall'anno 2015.

#### 9) Somme da recuperare riferite ai cinque anni precedenti.

La quantificazione avverrà quindi per gli anni dal 2010 al 2014.

L'importo, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 16/2014, verrà recuperato sui fondi dei prossimi anni,

(2017-2021), pari alle errate quantificazioni. Con la rideterminazione del fondo dell'anno 2015 si metteranno a regime gli importi corretti.

Il fondo del 2015 è quindi riassunto, come nell' allegato unico al presente provvedimento.

Dalla sopra descritta relazione, emergono pertanto significative variazioni dei fondi, nella stessa analiticamente descritte, che individuano le somme da recuperare per l'importo di € 296.888,75 e le somme da aggiungere per l'importo di € 108.540,00, per una differenza da restituire in cinque rate di uguale importo, decorrenti dal 2017, per l'importo di € 188.348,75;

DATO ATTO che, per addivenire all'assegnazione delle risorse relative all'anno 2016, come riformulate a seguito delle variazioni dei fondi relativi agli anni precedenti innanzi specificate, è necessario costituire il fondo per il salario accessorio con gli intendimenti dell'Amministrazione legati alla parte variabile dello stesso, in relazione alle voci accessorie direttamente disciplinate dal vigente contratto nazionale di lavoro, giusta delibera di g.m. n. 280 del 22/12/2016 ;

VISTA la Legge di stabilità per l'anno 2016 (L.208/2015), che fissa il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti locali, anche di livello dirigenziale, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi degli artt.11 e 17 della L. 124/2015, prevedendo che lo stesso non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

PRECISATO:

che, al fine di verificare il rispetto del limite del fondo dell'anno 2015, a tutto l'anno 2016, occorre considerare che NON rilevano ai fini di tale limite:

- le risorse trasferite dall'ISTAT;
- i proventi da sponsorizzazioni;
- gli incentivi per la progettazione e pianificazione ex art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006;
- i compensi professionali per gli avvocati connessi a sentenze favorevoli con vittoria di spese a carico della controparte acquisite in entrata al bilancio dell'ente;
- le economie derivanti dalla distribuzione dei fondi dell'anno precedente (ivi comprese quelle derivanti dal fondo del lavoro straordinario);

DATO ATTO che questo Comune è Ente sottoposto all'applicazione delle regole del patto di stabilità interno ed è, pertanto, soggetto ai vincoli di spesa del personale di cui alla normativa vigente;

RITENUTO pertanto opportuno trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei Conti;

RAVVISATA la propria competenza solo in merito alla costituzione del fondo di cui all'art.31, co. 2 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità) e non quelle di cui all'art. 31 co. 3 la cui decisione è di competenza della giunta comunale;

In qualità di Responsabile dell'Area Tributi-Risorse Umane, in virtù del decreto sindacale n. 15 del 21/07/2016, la scrivente è legittimata ad emettere il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

#### D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di costituire il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2016 come riprodotto e dettagliatamente costituito e rappresentato nell'allegato unico al presente provvedimento.
- 3) di dare atto che il fondo 2015 di cui all'allegato unico al presente provvedimento è stato corretto, secondo quanto dedotto nella relazione di tutoring.

- 4) di dare atto che, nei capitoli di competenza, del bilancio di previsione 2016 (C.C. n. 33/2016) sono stanziati le risorse destinate al Fondo delle Risorse Decentrate (sia stabile che variabile);
- 5) di dare atto che la relativa destinazione del fondo 2016 sarà oggetto di contrattazione decentrata.
- 6) di dare atto che dell'adozione del presente atto verrà data specifica informativa alle OO.SS. e ne sarà effettuata espressa indicazione in sede di contrattazione decentrata.

Mesagne, 28/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

<b>Impegni di Spesa</b>							
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2016	2	3	Risorse Decentrate 2016	518452,00		

Mesagne, 28/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 28/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI

**Dott.ssa Lucia GIOIA**

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio \_\_\_\_\_

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

*Mesagne, li*

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.